

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Nella seduta del 21/12/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

- 1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, in cui risulta espressamente pattuito un criterio di ripartizione tra costi up-front e costi recurring, oltre che il criterio di calcolo del rimborso in ipotesi di cessazione anticipata.
- 2) Infatti, in data 6 settembre 2011, la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del settembre 2015. Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso pro quota delle commissioni e degli oneri non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata, per la somma complessiva di euro 1.015,09 oltre interessi legali dall'estinzione al rimborso. Ha chiesto inoltre il ristoro delle spese legali.
- 3) L'intermediario afferma che, in sede di conteggio estintivo, il ricorrente ha già ottenuto rimborsi per complessivi € 651,79 e che, in occasione del riscontro al reclamo, si era dichiarato disponibile a riconoscere al cliente, a mero titolo conciliativo, l'ulteriore rimborso di € 49,53. Afferma, inoltre, che nel contratto sono chiaramente indicate le voci di costo recurring e up-front e sono determinati i criteri di rimborso in ipotesi di estinzione anticipata. Sulla richiesta di spese legali, si difende sostenendo la non necessità dell'intervento legale nel caso di specie.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In particolare nel contratto *de quo* a parere di questo Collegio devono essere ritenute come:

-up-front la “commissione dell’intermediario mandatario di accensione del finanziamento” la cui descrizione è identica a quella contenuta nel contratto in esame (lett. B);

-up-front la “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l’offerta fuori sede”, la cui descrizione è identica a quella contenuta nel contratto in esame (lett. D), dove, però, è prevista una quota rimborsabile pari al 30%;

-recurring, da rimborsarsi secondo il criterio *pro rata temporis* applicabile all’intero importo (e non al 40% come previsto in contratto) la “commissione dell’intermediario mandante” (lett. A);

-recurring, da rimborsarsi secondo il criterio *pro rata temporis*, la “commissione dell’intermediario mandatario di gestione del finanziamento” (lett. C).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring e/o up front delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell’intermediario, si conclude che le richieste del cliente relativamente al rimborso *pro quota* meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	46	rate residue	74	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione dell'intermediario mandante (lett. A)</i>				366,00	225,70	219,60	6,10
<i>Commissioni dell'intermediario mandatario di accensione (lett. B)</i>				538,02	0,00		0,00
<i>Commissione dell'intermediario mandatario di gestione (lett. C)</i>				230,58	142,19	88,82	53,37
<i>30% della provvigione per l'offerta fuori sede (lett. D)</i>				237,17	146,25	91,37	54,88
<i>Oneri assicurativi (lett. F)</i>				819,84	505,57	265,97	239,60
							353,95

Inoltre, non deve essere riconosciuto al ricorrente alcun rimborso delle spese sostenute per la difesa tecnica, che non appaiono funzionali ai fini della decisione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 420 del 19 gennaio 2017

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 353,95, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA